

**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Latina**

All.ill.mo Procuratore Capo dott. Giuseppe De Falco

**Ministero della Giustizia**

All.ill.mo Ministro On. Alfonso Bonafede

**Consiglio Superiore della Magistratura**

All.ill.mo Presidente F.F.

**Procura Generale  
presso la Corte di Appello di Roma**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

**Procura Generale  
presso la Corte di Appello di Firenze**

All.ill.mo Procuratore Generale dott. Marcello Viola

**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Perugia**

All.ill.mo Procuratore Capo F.F.

**Procura Generale  
presso la Corte di Cassazione**

All.ill.mo Procuratore Generale F.F.

**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma**

All.ill.mo Procuratore Capo F.F.

**Ispettorato Generale**

All.ill.mo Capo dell'Ispettorato Generale



  
**PROCURA GENERALE CORTE DI APPELLO  
ROMA**

Si attesta che l'Avv. *ROZZI / FALCO*  
ha depositato l'originale del presente atto.  
Si attesta, altresì, l'avvenuto pagamento  
dei diritti di certificazione.

Roma, - 6 NOV 2019



**Tribunale di Latina**

All.ill.mo Presidente -Sezione Penale dott. Gian Luca Soana

**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Velletri**

All.ill.mo Procuratore Capo dott. Francesco Prete

**Tribunale Ordinario di Velletri  
Sezione Penale**

All.ill.mo Presidente dott.ssa Matilde Campoli

**Consiglio Nazionale Forense**

All.ill.mo Presidente avv.Andrea Mascherin

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri**

All.ill.mo Presidente avv.Lia Simonetti

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina**

All'ill.mo Presidente avv.Giovanni Lauretti

**DENUNCIA**

Il sottoscritto, Paolo Bolici,(BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano(SI) il 27/06/1950, residente a Nettuno (RM), via San Giacomo n.150, pec:[paolobolici@legalmail.it](mailto:paolobolici@legalmail.it), in qualità di titolare della ditta Paolo Bolici (P.I.00010181002), legale rapp.te della Inside srl (P.I.04466821008) e della Inside

International Spa (P.I.04971841004), aziende con sede legale in Anzio (RM), via C.Goldoni n.66.

Preliminarmente si richiama integralmente il contenuto dell'istanza di richiesta di sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, depositato presso la Procura della Repubblica di Latina (**all.1**) ed i decreti di rigetto, in allegato (**all.2**), a firma dei PM precedenti che hanno indotto il sottoscritto alla stesura del presente documento, con tutta la relativa documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed a cui espressamente si rinvia. In particolare e fra l'altro, la discrasia con il modello legale si registra laddove si ponga mente al fatto che, *de iure condito*, il decreto di rigetto del sequestro preventivo postula indagini adeguate e che ontologicamente ogni atto giudiziario debba essere logicamente motivato.

Nel caso di specie detti requisiti appaiono entrambi carenti, come rilevato nell'atto di rigetto. Una motivazione che non dia conto della autonoma valutazione dei fatti, non è solo insufficiente, ma è addirittura inesistente, essa viola l'art.111 della Costituzione, l'art.132 c.p.c. e l'art.36 del d.p.r. n.546/1992 e lede gravemente il diritto di difesa di cui l'art.24 della Costituzione. Cass.n.32440 del 15/07/2015- Cass. SS.UU. n.25932 del 29/05/2008.

Infatti, per quanto concerne la motivazione, quest'ultima, laddove esistente, appare viziata sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico pervenendo a conclusioni erronee, contraddittorie e smentite dalla realtà documentale. Ma la parzialità contenutistica denunciata e che affligge il decreto di rigetto di istanza sequestro preventivo anche se non opponibile per l'ingiusto potere dominante dei giudicanti, a cui la vittima di reati deve attenersi, indipendentemente dalla ragione, consentendo ai preposti di decidere a loro piacimento, eludendo i principi fondanti per il funzionamento dello Stato, sanciti dalla Costituzione, delegati al potere esecutivo della Magistratura, nel ruolo assunto che si limita ad applicare la legge con indipendenza, terzietà ed imparzialità; nel caso di specie tali presupposti sono **inesistenti**. Si contesta, con il presente atto, l'operato negligente, salvo altro, dei preposti Magistrati che, di fronte all'evidenza, documentata con attestazioni legittimate ed inconfutabili, con riferimento ai fatti denunciati, non hanno svolto una benché minima attività investigativa diretta a suffragare e riscontrare tutto quanto esposto dal sottoscritto. Considerato che tutte le denunce depositate per conto della aziende nominate in epigrafe sono state archiviate senza motivazioni nonostante l'evidenza dei reati documentata, presumo che tale circostanza denota una volontà dolosa dei Magistrati precedenti nel porre in essere, volontariamente, l'azione vietata con previsione dell'evento lesivo e con consapevolezza dell'antidoverosità dell'azione stessa (Cass.pen.n.6350 del 16/05/1987).

Invero, dalla lettura del decreto di rigetto è oltre modo evidente, ad avviso di chi scrive, come i P.M. procedenti, da un lato, abbiano travisato gli elementi probatori comunque a loro disposizione, e dall'altro, abbiano sostanzialmente omesso di accertare e, quindi, di considerare e/o ricercare ulteriori elementi di prova di rilevanza decisiva ai fini di una completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti denunciati e querelati.

**La sola lettura delle motivazioni dei PM procedenti, visto le denunce e la documentazione depositata, lascia esterrefatti per come viene amministrata la Giustizia da alcuni preposti, come nel caso di specie. La responsabilità per il ritardo, l'inerzia e pregiudizi opinabili dimostrata nello svolgimento delle indagini è manifesta e si ravvisa quale illecito di natura funzionale previsto dall'art.2 . comma 1, del d.lgs.n.109 del 2006 e, nella specie, quella di cui alla lett.g) , che sanziona *“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile “ e alla lett. a),che riconduce l'illecito alla produzione di un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri “di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio”*sanciti dall'art.1 del medesimo d.lgs n.109 del 2006, si richiama la sentenza di Cass.civ., SS.UU.,del 07/03/2017 n.10793.**

Premesso che la Procura della Repubblica di Latina, per le gravi e **VOLUTE** omissioni nella conduzione delle indagini, in persona dei PM procedenti, in seguito alle denunce depositate dal sottoscritto avverso il ceto bancario referente delle aziende nominate in epigrafe, responsabile di molteplici reati, come di seguito esposto e documentato, ha causato il fallimento delle società, con conseguente depauperamento del capitale e danni ingenti periziati un miliardo e mezzo di euro **(all.3)** nonché la perdita dal lavoro per quattrocento dipendenti. Con azioni reiterate ha costantemente impedito, con ingiustificati rigetti, archiviazioni ed omissioni, il diritto di difesa sancito dagli artt.24 e 111 della Costituzione nonché tolto la **capacità processuale** ai Sigg.ri Bolici, per intervenuto illegittimo fallimento, dichiarato dal Giudice Delegato dott. Antonino la Malfa, regista di una associazione per delinquere in essere presso il Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare che si è avvalso delle premeditate e dolose inadempienze, dei PM procedenti della Procura della Repubblica di Latina, per mettere a compimento il proprio piano delittuoso, per fini di lucro personale. Premetto, tutte le richieste di archiviazione dei PM procedenti sono prive di motivazioni, le gravi omissioni messe in atto dai PM della Procura della Repubblica di Latina sia per non aver condotto indagini riguardo ai molteplici reati denunciati che per le somme indebite, decine di milioni di euro, vantate dal ceto bancario referente le aziende facenti capo a Paolo Bolici, nel periodo concorsuale, origine delle dichiarative di fallimento, non sono mai riportate agli atti. Tale constatazione denota la volontà elusiva dei PM procedenti di sostenere delle ragioni senza fondamento cercando di utilizzare argomenti artificiosi per cercare di avere ragione sulle proprie deduzioni illogiche, al fine di salvaguardare la propria

negligenza inescusabile e la condotta delittuosa del Tribunale di Velletri, in persona del G.D. Dott. Antonino La Malfa e collusi. Si afferma, una motivazione che non tiene conto della autonoma valutazione dei fatti, non è solo insufficiente, ma è addirittura inesistente, essa viola l'art. 111 della Costituzione, l'art.132 c.p.c. e l'art.36 d.p.r. n.546 1992 e lede gravemente il diritto di difesa di cui l'art.24 della Costituzione (Cass. n.32440 del 15/07/2015-Cass.SS..UU.. n. 25932 del 29/05/2008)

Con riferimento ai decreti di rigetto ricevuti (**all.2**), resto allibito dalle conclusioni riportate nei documenti inviati, per l'esposizione riportata in atti, dai PM procedenti, riguardo i molteplici reati denunciati dal sottoscritto e comprovati da documentazione legittimata. ritengo che le affermazioni addotte sono da ritenersi un'offesa all'intelligenza altrui. Purtroppo chi amministra la Giustizia ha un potere dominante e per quanto il sottoscritto si sia adoperato con estrema difficoltà a far valere i propri diritti lesi. per cinque anni, si è trovato a soccombere continuamente, nonostante l'evidenza documentale legittimata prodotta, di fronte ad un muro di omertà che deve coprire le proprie responsabilità e di altri collegati, in sostanza i preposti per la tutela degli interessi collettivi gestiscono a loro piacimento, nel caso di specie, indipendentemente dai reati denunciati, dalle prove inconfutabili e legittimate prodotte. **Il caso Bolici rappresenta l'evidenza di come si sia raggiunto il LIMITE DELL'INVEROSIMILE, le banche denunciate, su intervento della Consob Vigilanza della banca d'Italia(all.4) e no della preposta Procura della Repubblica di Latina, QUESTO RILIEVO ATTESTA L'OPERATO NEGLIGENTE, SALVO ALTRO, DEI PREPOSTI PM PROCEDENTI, hanno ammesso la loro responsabilità (all.5), conferma riportata in atti, dagli stessi legali dei responsabili degli istituti di credito anche nei processi in corso presso il Tribunale di Latina(all.5 bis), ed annullato/rettificato i vantati ed inesistenti crediti che associati a molteplici ed ulteriori reati commessi, sono stati la causa della dichiarativa di fallimento delle aziende nominate in epigrafe e danni periziati in un miliardo e mezzo di euro. Si ravvisa, nelle motivazioni dei decreti di rigetto, una volontà imperativa dei PM procedenti, di far valere, a giustificazione del proprio operato unicamente deplorabile oltre che negligente sotto tutti i punti di vista, palesemente omissivo, una condotta distorta della Giustizia per la tutela degli interessi collettivi, cinque anni trascorsi per le procedure penali, concluse con archiviazioni e rigetti immorali, visto che sono documenti emessi da chi è preposto a garantire, indipendenza, terzietà ed imparzialità ed è stato reso edotto con prove oggettive ed inconfutabili. Le motivazioni addotte nei decreti di rigetto, erronee e fuorvianti, travisano la realtà dei fatti concreti, dalla loro lettura si rileva come i molteplici reati denunciati e comprovati non vengono presi in esame, si assiste ad una **FARSA** descrittiva che ignora palesemente gli elementi delittuosi denunciati, quindi esiste il legittimo dubbio se trattasi di negligenza inescusabile o di un preconstituito disegno di salvaguardia avverso i poteri forti, rappresentati dalle banche nonché dell'associazione a delinquere in essere presso il Tribunale di Velletri con a capo il G.D. Dott. Antonino La Malfa, visto che, per fini di lucro personale, colluso con professionisti da lui**

nominati nelle procedure concorsuali ed assecondato dalle gravi omissioni della Procura della Repubblica di Latina, Velletri e Perugia, in persona dei PM procedenti che hanno omesso la verifica di somme indebite per decine di milioni di euro ed i molteplici reati denunciati nonché archiviato procedimenti penali avverso professionisti collusi e Giudici, ha dichiarato il fallimento delle aziende nominate in epigrafe, con crediti inesistenti. Si riportano, solo per dovere di cronaca, le denunce attestanti le procedure concorsuali relative alle aziende nominate in epigrafe dove si rileva in modo inconfutabile il piano criminale e premeditato posto in essere dal Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare, in persona del Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa e collusi, tutti protetti da una Giustizia assecondante alla tutela di chi delinque e no della vittima, già spossessata illegittimamente dei propri beni e di tutti i valori morali e familiari (**all.6**). Le affermazioni del sottoscritto sono comprovate da documentazione legittimata altresì i PM procedenti si avvalgono del loro potere dominante e no in attuazione della legge, per emettere decreti decisori, si richiama l'aforismo "*la legge è uguale per tutti*", nel caso di specie, è solo un'utopia. **Si rileva, con evidenza, come i PM procedenti, nelle motivazioni di rigetto del sequestro preventivo, eludono dolosamente le gravi omissioni dagli stessi messe in atto nell'accertamento dei reati denunciati, in particolare, le somme indebite vantate dalle banche per decine di milioni di euro, causa determinante delle dichiarativa di fallimento delle aziende nominate in epigrafe nonché i molteplici reati quali, truffa, usura, estorsione, false informazioni sociali, riciclaggio, associazione per delinquere ed altri reati, come da documentazione attestante depositata.**

Per quanto espresso in premessa il sottoscritto, di seguito riporta con note significative ed inconfutabili le contestazioni a quanto illegittimamente espresso dai PM procedenti nei decreti di rigetto emessi, in particolare:

**Decreto di rigetto istanza sequestro preventivo, p.p. n.1621/19 R.G.N.R mod.21, PM procedente dott. Claudio De Lazzaro (all.3 )**

In primo luogo si allega la denuncia avverso banca Sella che elimina ogni ragione di dubbio sul comportamento delittuoso dei suoi responsabili (**all.7**). L'istituto di credito, illegittimamente, ha imposto, ai Sigg.ri Bolici, un finanziamento usurario (**all.8**), come accertato ed emesso sentenza di condanna avverso i responsabili della banca, da parte del Tribunale di Latina (**all.9**), per appropriarsi, tramite ipoteca, iscritta illecitamente (**all.10**), in violazione dell'art.168 L.F. e della *par condicio creditorum*, essendo la ditta Paolo Bolici in ristrutturazione del debito, L.67 L.F. (**all.11**) di seguito ricorso al concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 VI comma L.F.(**all.12**), di immobili pari ad un valore commerciale di circa 30 milioni di euro a fronte di un vantato ed inesistente credito di € 910.000,00, quindi una sproporzione delle garanzie, in violazione degli art.2875-2876 e dell'art.96 c.p.c. comma 2, nonché abuso dello strumento della cautela, si richiama la sentenza di Cass.n.6533/16 del 05/04/16.

Viepiù

Il dott. Claudio De Lazzaro, per non ammettere le proprie responsabilità, ha trascurato ulteriori e determinanti reati commessi dai responsabili di banca Sella per non evidenziare la propria negligenza inescusabile nella condotta carente delle indagini svolte. In primo luogo non è stata verificata l'usura oggettiva e soggettiva messa in atto dalla banca Sella in periodo di concordato preventivo, L.67 L.F., di seguito: ricorso ai sensi dell'art.161 VI comma L.F. della ditta Paolo Bolici nonché le somme indebite, oltre le pregresse, pari a € **207.098,00 (all.13)**, documentate con estratto CeRi **(all.14)**, in violazione dell'art.169 L.F.. Nello stesso periodo concorsuale, banca Sella ha depositato atto di citazione immediatamente esecutivo **(all.15)**, in violazione della legge fallimentare, art.168, per appropriarsi dell'ingente capitale immobiliare della ditta Paolo Bolici, tramite trascrizione d'ipoteca **(all.10)**; ha partecipato, quale banca aderente **(all.16)** al piano estorsivo, messo in atto dal ceto bancario referente, per appropriarsi dell'ingente capitale delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, compreso i beni personali **(all.17)**, dichiarato somme di credito inesistenti e si è insinuata alla formazione dello stato passivo della ditta Paolo Bolici, confusa con i Commissari Giudiziali, curatore e G.D., quale credito privilegiato **(all.18)**, pur essendo inesistente.

Pertanto si ravvisano i reati:

-**Usura**, accertata dalla Procura della Repubblica di Latina in periodo preconcorsuale, omessa nel periodo concorsuale.

-**Illecita segnalazione alla centrale rischi "a sofferenza"**, senza verifica del credito vantato, in violazione del T.U.B. **(all.19)**

-**Brutale sospensione del credito**, banca Sella, senza revoca, ha bloccato immediatamente l'operatività sui conti correnti affidati

-**Associazione per delinquere in relazione alla violazione della legge fallimentare e provocato fallimento**, l'ipoteca iscritta dalla banca **(all.10)**, violazione dell'art.168 L.F. in seguito al decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, depositato in periodo concorsuale, ha indotto le altre banche referenti, partecipanti al piano di ristrutturazione del debito delle aziende, L.67 L.F., a chiedere lo scioglimento del fondo patrimoniale **(all.17)**, proprietà personali dei Sigg. Bolici, quale ulteriore garanzia a fronte dell'ipoteca iscritta dalla banca Sella su immobili della ditta Paolo Bolici che, secondo le stesse, occorreva per dare ulteriore garanzia in seguito alla riduzione del capitale immobiliare, proprietà aziendale, oggetto d'ipoteca. La richiesta estorsiva degli istituti di credito, non accolta dai Sigg.ri Bolici, ha determinato lo scioglimento dell'accordo di ristrutturazione del debito, su di un piano asseverato **(all.20)**. In ragione del mancato raggiungimento del progetto estorsivo premeditato, le banche referenti hanno bloccato l'intera operatività finanziaria delle aziende, causando, con l'evidente crisi di liquidità provocata, l'impossibilità di gestire in modo organico la conduzione delle commesse in corso di svolgimento, i clienti, viste le difficoltà, non hanno onorato pagamenti su fatture emesse per lavori già eseguiti pari

a quaranta milioni di euro. L'azione delittuosa, messa in atto da banca Sella, è stata devastante ed ha determinato, come conseguenza, la dichiarativa di fallimento delle aziende facilitata anche dal PM precedente della Procura della Repubblica di Latina, per i motivi esposti, che non ha consentito, con le gravi omissioni nella conduzione delle indagini, l'ottenimento di provvedimenti cautelativi di difesa. Tale condizione, di Giustizia negata, ha permesso, all'associazione per delinquere in essere presso il Tribunale di Velletri Sezione Fallimentare, di pilotare le procedure concorsuali delle aziende, senza impedimenti, fino alla dichiarativa di fallimento, per fini di lucro personale.

-estorsione sia per le minacce finalizzate alla firma del finanziamento usurario, contrariamente alle asserzioni del PM precedente, esiste ed è stata prodotta e documentata legittimata attestante(**all.21**) che per le azioni delittuose messe in atto con procedure illecite, dalla banca associata con il ceto bancario referente. In particolare, forse non è noto al PM precedente, gli accordi di ristrutturazione del debito, L. n° 187 L.F., quando la maggioranza delle banche sono aderenti, tutte devono partecipare, per la legge richiamata, **dunque, tutte aderenti, compreso banca Sella**, pertanto le banche senza avere titolo di credito, dopo aver provocato illegittimamente la crisi finanziaria del gruppo Bolici, come documentato, sottoponevano l'accordo di ristrutturazione del debito, come accertato inesistente, nonostante l'asseverazione e le promesse fatte all'avvio della procedura, alla cessione, in loro favore, dell'ingente capitale del gruppo Bolici, compreso il fondo patrimoniale, consistente in beni personali, **UNA VERA ESTORSIONE(all.17)**. In mancanza di accettazione delle richieste estorsive imposte, da parte dei Sigg.ri Bolici, le stesse, compreso banca Sella, avrebbero messo in atto azioni repressive e legali per il recupero del loro vantato ed inesistente credito. In seguito alla mancata sottoscrizione dell'accordo, le banche hanno messo in atto quanto minacciato, non limitandosi ad azionare soltanto per il recupero del loro illegittimo credito ma, con segnalazioni a *sofferenza* presso la CeRi, hanno bloccato l'accesso al credito, presso altri istituti bancari che si erano resi disponibili, alle aziende facenti capo a Paolo Bolici. Inoltre la segnalazione in CeRi non ha permesso la concessione di un finanziamento per 50 milioni di euro, per la realizzazione del complesso turistico alberghiero in Montenegro, già accordato ed in fase di delibera, da parte della BEI (all.22) e dei finanziamenti a fondo perduto deliberati in favore delle aziende nominate in epigrafe dalla Comunità Europea per la realizzazione del porto turistico di Menfi (AG) (all.23) e di Monte sant'Angelo (FG) (all.24) ed erogazione della somma spettante quale contributo L.488 per acquisto macchinari ed impianti, stabilimento industriale di Monte sant'Angelo, già effettuato(all.25). Detti finanziamenti e contributi a fondo perduto nonché le opere eseguite, per centinaia di milioni di euro, sono state interamente perse a causa delle azioni fraudolente messe in atto dalle banche denunciate. La Procura della Repubblica di Latina è stata ampiamente documentata su quanto sopra esposto, compreso il PM dott. Claudio De Lazzaro, dunque, non si



comprende come possa affermare, nel decreto di rigetto, motivazioni prive di senso logico, giuridico, omissive della realtà e del denunciato, comprovato da documentazione che toglie ogni possibile dubbio se non quello di ostacolare il corso della Giustizia per la salvaguardia dei denunciati in danno di Paolo Bolici ed aziende collegate.

-Truffa. banca Sella in periodo concorsuale ha addebitato somme non autorizzate (all.14).

False informazioni sociali, su crediti inesistenti, collusa con G.D., Commissari Concorsuali e Curatore, ha vantato crediti avverso la ditta Paolo Bolici, di seguito si è insistuta alla formazione dello stato passivo con credito privilegiato anziché subordinato. Inoltre inesistente ed usurario, si presume corruzione (all.18).

-Riciclaggio. banca Sella ha incassato, gennaio 2010, come documentato, € 5.000.000, compreso interessi usurari e rimessi in ricircolo (all.26).

-Associazione per delinquere, quanto sopra esposto attesta l'evidenza.

-Presunta corruzione. la banca, consapevole dei reati commessi e della probabile saccombenza in procedimenti legali di risarcimento danni, ha sottoscritto un accordo transattivo con il curatore della ditta Paolo Bolici, avv. Virginia Perazzoli, prima della sentenza di condanna presso il Tribunale di Latina, per € 10.000,00 (all.27), a fronte di un danno periziato dal CTP incaricato dalle parti offese, pari a € 860.000.000,00, come risulta da perizia e costituzione parte civile (all.28). Ritengo che la banca, visto la propria responsabilità indiscussa, il PM e Giudice procedenti, non determinati nella condanna, solo per l'usura relativa al finanziamento illecito, si è premunita da eventuali richieste risarcitorie ingenti. Si rileva che quanto sopra espresso riguarda i molteplici reati messi in atto dai responsabili di banca Sella che non sono emersi durante le udienze di comparizione delle parti nonostante le insistenze del sottoscritto, dunque, leggendo le motivazioni del rigetto all'istanza di sequestro preventivo, resto esterrefatto, visto che l'esposizione dei fatti è palese e documentata. il PM lo ritengo professionalmente adeguato all'incarico, ma, **resta il dubbio**, se il dott. Claudio De Lazzaro ha omesso i reati denunciati ed evidenti e continua ad asserire l'inconsistenza delle denunce, senza mai pronunciarsi o motivare, su quanto esposto e denunciato dal sottoscritto, per non evidenziare la propria negligenza inescusabile o altre motivazioni che al momento non riesco a determinare, rimane comunque la realtà del disposto ingiustificato di archiviazione del procedimento e rigetto immotivato del sequestro preventivo, le prove dei reati sono evidenti ed ammesse dagli stessi indagati, **solo il PM non riesce o non vuole attestare la realtà** di fronte ad una evidenza così palese.

Quanto sopra mette in evidenza le motivazioni infondate del rigetto dell'istanza di sequestro preventivo e dell'archiviazione del procedimento penale avverso i responsabili di banca Sella, disposto dal PM precedente dott. Claudio De Lazzaro, pertanto esprimo il mio disappunto e proseguirò fino all'ottenimento della Giustizia in tutte le sedi, consapevole di essere una vittima di un sistema contorto, nel caso di specie, che non garantisce la terzietà ed imparzialità nei procedimenti fino a che i

procedimenti che mi riguardano non vengano affidati a Magistrati indipendenti da qualsiasi remora che garantiscano la tutela degli interessi collettivi. Come noto sono state depositate denunce, per le gravi omissioni che hanno determinato il fallimento delle aziende Bolici, avverso i PM procedenti della Procura della Repubblica di Latina ed avverso i PM della Procura della Repubblica di Velletri nonché Giudici dello stesso Tribunale perchè **pilotano** le sentenze, incuranti della realtà documentale legittimata nonché l'associazione a delinquere presente nella Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale, intenta a dichiarare il fallimento delle aziende su debiti persistenti ed altri ed innumerevoli reati nella prospettiva di un piano delittuoso finalizzato al depauperamento del capitale, per lucro personale, consapevoli della compiacenza dei preposti che in modo spregiudicato, davanti all'evidenza, archiviano i procedimenti per la salvaguardia di un sistema contorto e presumo corrotto, a protezione di alcuni Magistrati non degni di esercitare un ruolo di garanzia per gli interessi collettivi, come denunciato nelle varie sedi competenti della Giustizia, dal sottoscritto (all.29).

**Decreto di rigetto istanza sequestro preventivo p.p.n.1765/19 + 172/18 +7718/16 R.G.N.R.mod.21. PM precedente dott.ssa Daria Monsurrò (all.3)**

Si ritiene che la dott.ssa Daria Monsurrò per le gravi inadempienze, come di seguito esposte, nella conduzione dei procedimenti penali assunti che hanno causato la perdita del lavoro per quattrocento dipendenti, depauperamento del capitale delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, danni periziati un miliardo e mezzo di euro, dimostrandosi costantemente ostile nella tutela degli interessi collettivi, nel rispetto del ruolo assunto, di terzietà ed imparzialità, ponendosi sempre contraria al raggiungimento della Giustizia reclamata, quale gesto dignitoso del proprio operato, deplorabile sotto tutti i punti di vista, **dovrebbe attestare, se ha una morale, i propri gravi inadempimenti nonché negligenza inescusabile e sanare la situazione, estremamente cagionevole di danni ingenti, con decreti adeguati nel nome della Giustizia, ingiustamente ed illegittimamente negata.**

Le motivazioni riportate dal PM, dott.ssa Daria Monsurrò, travisano in modo clamoroso la realtà documentale prodotta con conclusioni erranee e fuorvianti, a copertura dell'illecito perpetrato.

Il sottoscritto ha depositato denunce querela avverso la banca Unicredit, presso la Procura della Repubblica di Latina, per i molteplici reati messi in atto dalla banca avverso le aziende facenti capo a Paolo Bolici (all.30), sono state allegare perizie attestanti l'usura praticata dalla Unicredit (all.31). I procedimenti penali sono stati affidati al PM, dott.ssa Daria Monsurrò. Si precisa che le aziende hanno fatto ricorso alla ristrutturazione del debito L.67 L.F., costretti dalla emersa situazione creatasi, in seguito alla illecita segnalazione, senza verifica ed in violazione del T.U.B., alla CeRi da parte di Unicredit (all.32). Come si rileva dalla perizia per danni (all.33), la ditta Paolo Bolici era a credito verso la Unicredit, pertanto la banca, incurante delle gravi conseguenze **nonostante gli accordi sottoscritti, con il Sig. Paolo Bolici,**

**finalizzati, con il sostegno dell'istituto di credito, su investimenti internazionali avviati che hanno tolto finanza per somme ingenti alle aziende, per fini di crescita industriale ed in ragione delle promesse fatte, concordate e sottoscritte dalla Unicredit (all.33 bis), a compimento del piano delittuoso premeditato per impossessarsi dell'ingente capitale, delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, spostava illegittimamente su di un conto affidato una somma anticipata per canalizzazione di contratto, dal conto anticipi allo scoperto di conto, creando uno sconfinamento(all.32). Tale condizione, creata con artificio e dolo, considerato che è stata messa in atto nel momento di espansione del gruppo Bolici, per gli investimenti avviati, oggetto di notevole esborso di somme ingenti e logica diminuzione di liquidità disponibile, non supportata dalla Unicredit, come promesso e sottoscritto, ha bloccato in tutto il sistema creditizio la finanza disponibile delle aziende nominate in epigrafe. le banche referenti hanno immediatamente chiuso tutte le operatività, senza verifica e revoca degli affidamenti non solo, i clienti, STX-France, Ellevi, Costa Crociere, Rederij De Rotterdam ( società del governo olandese) ed altri clienti. In seguito alla crisi di liquidità emersa delle aziende Bolici, non hanno onorato pagamenti per rimborsare già effettuate pari a circa quaranta milioni di euro. La Unicredit, a compimento del progetto delittuoso premeditato, per impossessarsi dell'ingente capitale, duecento milioni di euro, delle aziende nominate in epigrafe, come si rileva dai bilanci (all.34), oltre gli investimenti in corso per seicento milioni, in associazione a delinquere con le altre banche, tutte usurarie ed in debito per gli stessi motivi di anatocismo ed usura, avverso le aziende Bolici, si riporta perizia danni Inside (all.35) e relazione danni Unicredit (all.1), imponeva, su promessa di finanza d'emergenza, ai Sigg.ri Bolici, di avviare il procedimento concorsuale, ai sensi della art.7 L.F. e di dare incarico a propri referenti, Ernst&Young, DLA Piper , studio Signori, per redigere un piano di ristrutturazione del debito per la ripresa produttiva, in effetti, anche se detto piano è stato asseverato (all.20), l'unica intenzione delle banche era quella di impossessarsi di tutti i beni anche personali(all.17), **senza concedere nulla ed omettere le somme indebite vantate, UNA ESTORSIONE, come sopra esposto.** Le aziende sono state costrette al ricorso per la ristrutturazione del debito L.67 L.F. e di seguito per concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 comma VI L.F., in detto periodo concorsuale, ottobre 2009- 2014, è stato impedito alle stesse la visura della CeRi o ricevimento estratti conto altresì le banche, UNICREDIT in primo luogo, abusando di tale diniego, hanno addebitato somme non dovute per decine di milioni di euro, in violazione dell'art.169 L.F. \ **Il prof. Alberto dello Strologo, CTU nominato dalla dott.ssa Daria Monsurrò, autonominatosi legislatore, in quanto non era in accordo con i tassi usurari stabiliti dal Ministero del Tesoro, fissava di sua iniziativa il tasso soglia usura, pertanto lo innalzava a suo piacimento e come si evince dalla perizia CTP (all.36), l'accertata usura praticata dalla banca, avverso la ditta Paolo Bolici, pari a circa otto milioni di euro, veniva rettificata e ridotta illegittimamente, come esposto, dal CTU a € 2.826.591,97 (all.36), tassi usurari fino al 300% . L'illustre CTU, prof. Alberto Dello Strologo, a compimento della propria consulenza totalmente****

falsa e fuorviante, presumo corrotto, non si limitava a depositare una relazione in violazione dell'art.236 bis L.F., ma ometteva l'accertamento del periodo concorsuale, ottobre 2009-2014, come si evince dalla perizia, dove la banca applicava somme indebite comprensive di usura soggettiva ed oggettiva per circa quindici milioni di euro, estratto CeRi (all.37), valore di credito vantato circa 26 milioni di euro rettificato parzialmente e riportato ai valori di ottobre 2009, 11 milioni di euro circa, in seguito all'intervento della Consob/Vigilanza banca d'Italia(all.4) ed ammissione di responsabilità da parte della stessa banca(all.5), si precisa che anche a tale data, ottobre 2009, le somme erano indebite, come da perizia CTP e conferma CTU. La dott.ssa Daria Monsurrò è stata continuamente oggetto di denunce ed istanze, depositate dal sottoscritto, relative a contestare tale grave inadempienza (all.38) che ha consentito all'associazione a delinquere per fini di lucro presente presso il Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare di decretare il fallimento della ditta Paolo Bolici, si allegano le denunce avverso gli organi delle procedure concorsuali(all.39). INIZIALMENTE, LE GRAVI OMISSIONI SUL MANCATO ACCERTAMENTO DELLE SOMME INDEBITE VANTATE DALLA UNICREDIT IN PERIODO CONCORSUALE, POTEVA ESSERE CONSIDERATO UNA SVISTA DEL PM/CTU ; VISTO CHE LE DENUNCE DI MERITO, ATTESTANTI CON DOCUMENTAZIONE LEGITTIMATA L'ILLECITO MESSO IN ATTO, SONO STATE SEMPRE RIGETTATE, DAVANTI AD UNA EVIDENZA COSI' PALESE, IL DOLO DEL MAGISTRATO E' EVIDENTE.

PRECISO CHE UNICREDIT HA ADOTTATTO LO STESSO METODO PER LE ALTRE SOCIETA' (all.30). DALLE INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE RISCHI RISULTA, COME DA ESTRATTO. (all.40) LA SEGUENTE SITUAZIONE DEBITORIA, A PARTIRE DALL'AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI SEGUITO FALLIMENTO, DELLA INSIDE INTERNATIONAL SPA NEI CONFRONTI DI UNICREDIT :

OTTOBRE 2009 = € 2.362.046,00  
LUGLIO 2010 = € 1.885.002,00  
MAGGIO 2012 = € 2.354.754,00 SEGNALAZIONE A SOFFERENZA  
MARZO 2014 = € 2.793.481,00  
APRILE 2016 = € 2.935.334,00  
APRILE 2017 = € 1.706.027,00  
MAGGIO 2017 = € 0,00

LA UNICREDIT HA DEPOSITATO RICHIESTA DI INSINUAZIONE ALLA FORMAZIONE AL PASSIVO PER € 203.240,00-NON AMMESSO.

## **INSIDE SRL-UNICREDIT (all.40 bis)**

**OTTOBRE 2009 = € 4.991.396,00**  
**LUGLIO 2010 = € 5.540.144,00**  
**SETTEMBRE 2012 = € 8.613.685,00**  
**LUGLIO 2013 = € 9.448.011,00 SEGNALAZIONE A SOFFERENZA**  
**SETTEMBRE 2017 = € 0,00**

**UNICREDIT. COME SI EVINCE DA QUANTO ESPOSTO, HA PROVOCATO IL FALLIMENTO DELLE AZIENDE SENZA AVER TITOLO DI CREDITO, LA DOTT.SSA DARIA MONSURRO' INTERESSATA PER CINQUE ANNI CON DENUNCE ED ISTANZE, HA OMESSO LA VERIFICA DEI MOLTEPLICI REATI MESSI IN ATTO DALLA BANCA E SI E' ADOPERATA PER EVITARE LA CONDANNA DEI DIRIGENTI, RESPONSABILI DELLA DISTRUZIONE DEL GRUPPO BOLICI NON SOLO. HA EMESSO DECRETI DI RIGETTO AI PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E POSTO IL DINIEGO ALL'EROGAZIONE DEL MUTUO DESTINATO ALLE VITTIME DI USURA. LA CONDOTTA DEPLOREVOLE DELLA DOTT.SSA DARIA MONSURRO' E' STATA SEGNALATA, CON DENUNCE. NELLE VARIE SEDI COMPETENTI SENZA OTTENIMENTO DI RISCONTRO A CONFERMA DI UN SISTEMA CONTORTO DI UNA PROTEZIONE CORPORATIVA DI CHI NON PAGA MAI PER LE PROPRIE EVIDENTI RESPONSABILITA'.**

**GLI ILLUSTRI CTU, PROFESSORI E DOTTORI, CHIAMATI ALL'ACCERTAMENTO DEL REATO DI USURA, COME SI EVINCE DALLE PERIZIE, SI RIPORTANO LA RELAZIONI DEL CTU, PROF. ALBERTO DELLO STROLOGO(all.40ter) DOVE SI EVINCE L'OMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEL PERIODO CONCURSUALE E LA MANIPOLAZIONE DEI VALORI USURARI IN PERIODO PRECONCURSUALE, HANNO ADOTTATO TUTTI LO STESSO METODO ILLECITO, NON SOLO, PRESUMO CHE SIANO STATI ANCHE PAGATI DALLO STATO ITALIANO PER CONSULENZE FALSE ED OMISSIVE, COME DIMOSTRATO E DENUNCIATO, NESSUNO HA CONTESTATO IL LORO OPERATO, SALVO IL SOTTOSCRITTO.**

**SI RIPORTA UNA SINTESI, IL CREDITO INESISTENTE DI UNICREDIT, AMMESSO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI COLLUSI, DI CUI, IL DOTT. SEBASTIANO IACOVINO, E' UN MANDATARIO UNICREDIT(all.41), NOMINATO CON ACCURATA DEDIZIONE PER ESSERE CERTI DEL CONSEGUIMENTO DELL'ILLECITO, VISTO IL PIANO DELITTUOSO PREMEDITATO, DAL GIUDICE DELEGATO DOTT. ANTONINO LA MALFA, AL VOTO PER L'OMOLOGA DEL CONCORDATO, E' STATO DETERMINANTE PER LA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO(all.42). LO**

**STESSO CREDITO, DI SEGUITO E' STATO STORNATO DALLA UNICREDIT PERCHE' INESISTENTE, PERTANTO IL TRIBUNALE DI VELLETRI, IN PERSONA DEL G.D. DOTT. ANTONINO LA MALFA, COME HA POTUTO DICHIARARE IL FALLIMENTO DELLA DITTA PAOLO BOLICI SENZA ACCERTARE IL DEBITO SE NO CON EVIDENTE DOLO DEI PREPOSTI ANZI, E' ADDIRITTURA PIU' GRAVE, IL SOTTOSCRITTO HA CONTESTATO CON NOTE INTEGRATIVE (all.43) E DURANTE L'ADUNANZA DEI CREDITORI(all.44) IL VANTATO ED INESISTENTE CREDITO DICHIARATO DALLA BANCA ED AMMESSO DAI COMMISSARI GIUDIZIALI E G.D., TALI DENUNCE MOTIVATE, SONO STATE REGOLARMENTE ED ILLECITAMENTE RIGETTATE, QUESTA E' LA GESTIONE DELLA GIUSTIZIA QUANDO VIENE AMMINISTRATA DA CORROTTI E LA VITTIMA RESTA IMPOTENTE DI FRONTE AL POTERE DOMINANTE, SUBENDONE, IMPOTENTE, LE GRAVI CONSEGUENZE.**

**NON SOLO, TUTTE LE PROCURE DELLA REPUBBLICA INTERESSATE, LATINA, VELLETRI, PERUGIA, CON DENUNCE ATTESTANTI L'ILLECITO HANNO ARCHIVIATO TUTTI I PROCEDIMENTI, SENZA MOTIVAZIONI O CON DICITURE INCONSISTENTI ESTRANEE ALL'ARGOMENTO DENUNCIATO E COMPROVATO, UN SISTEMA EVIDENTE DI SALVAGUARDIA TRA MAGISTRATI PER PROTEGGERE IL LORO OPERATO NEGLIGENTE O DOLOSO. QUANTO ESPOSTO SMENTISCE TOTALMENTE LE MOTIVAZIONI DELLA DOTT.SSA DARIA MONSURRO'.**

**Le affermazioni del PM precedente, riportate nel decreto di rigetto, riguardante il debito della ditta Paolo Bolici in relazione ad altri creditori, sono totalmente false, tutte le banche sono in debito, come di seguito sarà documentato, avverso le aziende nominate in epigrafe, il mutuo Unicredit è usurario ed erogato per ripianamento dell'esposizione in essere, pertanto nullo (all.45), i danni ingenti subiti sono stati periziati un miliardo e mezzo(all.1), il debito reale rimanente, tolte le banche e parcelle a professionisti disonesti che hanno depositato relazioni false, è esiguo e rappresenta il corrente nell'esercizio dell'impresa di fronte a crediti per decine di milioni di euro non riscossi ed ad un capitale ingente, come si rileva dalla perizia danni(all.1) che ogni giorno viene depauperato con vendite a prezzi irrisori, anche a zero, verso compiacenti (all.46) o accordi transattivi, presumo, originati da corruzione, a dire poco osceni, vedi banca Sella (all.27), Rederij De Rotterdam, credito di € 10.000.000,00 con garanzia fideiussoria emessa dalla banca per € 3.500.000,00 conclusosi dall'intervento del curatore /G.D. con €50.000,00 (all.47), boicottaggio causa Unicredit per € 500.000.000,00(all.48) ecc, una distruzione totale del capitale delle aziende che solo il sequestro preventivo, come misura cautelare, in attesa della revoca del fallimento (all.49), poteva fermare. La Procura della Repubblica di Latina non solo e' responsabile di gravi reati denunciati ma, nonostante il rilascio di**

provvedimenti di sospensione dei termini ex art.20 L.44/99, ha posto il diniego, ingiustificato ed illegittimo, al rilascio del finanziamento destinato alle vittime di usura, per la ripresa produttiva(all.50), un totale abuso della legge in danno del sottoscritto e delle proprie aziende a dimostrazione del preciso intento, dei PM precedenti, di annientare la capacità economica e processuale di Paolo Bolici, per salvaguardare da eventuali azioni risarcitorie, per centinaia di milioni di euro, le banche e gli organi preposti alle procedure concorsuali delle aziende nominate in epigrafe, a compimento di un piano delittuoso premeditato oltre che mascherare il loro operato negligente salvo altro.

Non solo, la dott.ssa Daria Monsurrò, come si rileva dalla denuncia (all.51) ha cercato in tutti i modi ed assecondata dal Giudice Mario La Rosa, del Tribunale di Latina (all.52) di boicottare il procedimento penale avverso i responsabili di Unicredit. In conclusione il PM precedente, per quanto sopra espresso, ha omesso le indagini nell'accertamento dei molteplici reati messi in atto dai responsabili di Unicredit, si è adoperata in modo spasmodico ad evitare condanne agli stessi dirigenti, non ha consentito, visto i rigetti /archiviazioni non motivati, nonostante le innumerevoli denunce depositate, il diritto di difesa ai sottoscritti, ha provocato danni ingenti e continua a rilasciare documenti privi di qualsiasi fondatezza e legittimità, la realtà documentale smentisce totalmente il suo operato negligente e doloso.

Credo che la dott.ssa Daria Monsurrò dovrebbe avere almeno la dignità nell'astenersi a depositare documenti privi di qualsiasi senso logico e giuridico, lesivi dei diritti distrutti del sottoscritto, per di più offensivi alla sola lettura per quanto asserito, totalmente infondati di fronte ad una evidenza documentale legittimata che attesta la realtà dei fatti denunciati nonché ammettere le proprie responsabilità che sono evidenti, in violazione dell'imparzialità e terzietà, salvo altro, che si addice ad un Magistrato.

**Decreto di rigetto istanza sequestro preventivo p.p.n.2387/19 mod.21, n.2388/19 mod.21,n.2389/19 mod.21, PM precedente dott. Andrea D'Angeli (all.3.)**

Premesso che le richieste di archiviazione del PM precedente, dott. Andrea De Angeli, riguardanti i procedimenti penali avviati dalle aziende nominate in epigrafe avverso la banca BPER, già Banca Popolare di Aprilia, sono state tutte opposte. Il sottoscritto ha depositato denuncia di merito avverso la BPER. Il PM dott. Andrea De Angeli è stato edotto con documentazione legittimata sui comportamenti fraudolenti messi in atto dalla banca pertanto non ha scusanti(all.53) Le perizie del CTP, dott. Roberto Giansalvo, hanno attestato l'usura praticata dalla BPER avverso le aziende nominate in epigrafe(all.54). Si rilevano, con evidenza, le gravi omissioni del PM precedente, associato al CTU, dott. Salvatore Percuoco. Il dott. Andrea D'Angeli, non solo, non ha condotto le indagini come da ruolo assunto, rigettando le continue istanze del sottoscritto mirate all'ottenimento della Giustizia negata in modo immotivato, ma si avvaleva di perizie false ed omissive(all.55), quali possono essere

considerate le relazioni del dott. Salvatore Percuoco, visto che ha omissis, come si evince dagli allegati, la verifica del periodo concordatario della ditta Paolo Bolici, ottobre 2009-2014, dove la BPER ha applicato somme indebite per € 23.231,00, in violazione dell'art.169 L.F. (all.56) oltre le pregresse (all.54). Il Tribunale di Latina, con sentenza n.1603/2018 (all.57), ha condannato la banca a risarcire la ditta Paolo Bolici a fronte di somme indebite vantate dalla BPER, attestando con perizia CTU(all.58) l'illecito messo in atto, si precisa che la verifica del CTU del Tribunale è stata effettuata unicamente sul c/c ordinario n.116895 (all.58-54) acceso dalla ditta Paolo Bolici presso la BPER, non è stato oggetto di riscontro il c/c n.11688(all.54), dove da perizia CTP si evince usura ed anatocismo per € 627.151,45 perchè ecceduto dalla controparte, nel processo civile, per consegna documenti del procedimento, fuori termini.

Il PM procedente non si limitava ad omettere quanto sopra esposto ma, nonostante le denunce del sottoscritto (all.53), attestanti i molteplici reati messi in atto dalla BPER, non conduceva adeguate indagini. Solo per precisazione, la BPER segnalava, senza verifica, in violazione del T.U.B, alla CeRi per "sconfinamento" (all.59), di seguito a "sofferenza", la ditta Paolo Bolici (all.60), provocando il blocco finanziario dell'intero gruppo industriale e conseguente concausa della dichiarativa di fallimento delle aziende. Si ravvisa, inoltre, l'eccesso di garanzie, art.96 c.p.c. comma 2, in violazione della proporzione e dello strumento della cautela, secondo i parametri individuati nella legge, artt. 2875-2876 c.c., (Cass. 6533/16 del 05/04/16) imposte dalla banca, € 2.400.000,00 a fronte di un affidamento di € 43.000,00(all.59). Con minaccia estorceva alla ditta Paolo Bolici i pagamenti per somme non dovute, oggetto di usura, come da sentenza del Tribunale di Latina, esposto nelle perizie ed estratto CeRi (all.60), ne consegue il reato di riciclaggio e di appropriazione indebita, ai sensi degli artt. 646-648 bis c.p. nonché partecipe, quale banca illegittimamente aderente, alla ristrutturazione del debito L.67 L.F.(all.61), metteva in atto un piano estorsivo, senza essere in possesso di credito, come dimostrato, associata al ceto bancario referente, per appropriarsi illecitamente dell'ingente capitale del gruppo Bolici, come sopra esposto. Per concludere vantava crediti inesistenti avverso la ditta Paolo Bolici, in violazione dell'art.2621 c.c. nonché dell'art.640 c.p. e veniva illegittimamente ammessa al voto per l'omologa del concordato preventivo della ditta Paolo Bolici(all.44), in seguito a vantati ed inesistenti crediti, attestando il reato di false comunicazioni sociali.

Il dott. Andrea D'Angeli, come si evince dal decreto di rigetto, non ha motivato nulla di quanto denunciato e documentato, in modo inconfutabile e legittimato, una evidente omissione per mascherare le proprie gravi responsabilità di negligenza inescusabile salvo altro. In conclusione, la BPER non aveva credito avverso la ditta Paolo Bolici, ha praticato usura, riciclaggio, truffa ed estorsione, ha imposto garanzie sproporzionate su di un credito inesistente, valore ammesso all'adunanza dei creditori in seguito a false comunicazione sociali, la segnalazione illegittima della banca avverso la ditta Paolo Bolici, a sofferenza presso la CeRi, è stata concausa della dichiarativa di fallimento della ditta, il Tribunale di Latina ha emesso condanna



avverso la BPER, quanto esposto è stato documentato con continue denunce altresì il dott. Andrea D'Angeli, in modo biasimevole, visto che dovrebbe garantire, per il ruolo assunto, la terzietà ed imparzialità, come dimostrato, indecorosamente ha archiviato i procedimenti senza nessuna motivazione e rigettato l'istanza di sequestro preventivo dei beni

**Decreto di rigetto di istanza sequestro preventivo, p.p. n.11881/15 mod.21, n.6479/15 mod.44, n.6610/15 mod.44, n.6613/15 mod.44,n.11147/15 mod.21, PM procedente dott. Marco Giancristofaro (all.3)**

Preliminarmente si rileva l'assunto del PM procedente dott. Marco Giancristofaro, richiama nel decreto di rigetto la sentenza di archiviazione del Gip del Tribunale di Latina riguardo i citati procedimenti; visto che sono state prodotte integrazioni significative (**all.62**) alle denunce querela inizialmente depositate (**all.63**) con ammissione di responsabilità delle stesse banche (**all.5**) in seguito all'intervento Consob/Vigilanza banca d'Italia (**all.4**), considerato che il PM procedente deve condurre indagini adeguate e pronunciarsi nel merito e no emettere decreti” *per relationem*”, come si rileva nel decreto di rigetto depositato dallo stesso Magistrato, si richiama la Cass. n.3999/18. Questa condizione attesta che il PM procedente non ha visionato le documentazioni inconfutabili e legittimate prodotte o vuole mascherare la propria negligenza inescusabile salvo altro. Per dare una visione completa all'intera vicenda, si riportano le perizie del CTP, dott. Roberto Giansalvo, riguardanti i c/c accesi dalle aziende nominate in epigrafe presso la Banca Intesa (**all.64**) e Banca Nazionale del Lavoro (**all.65**), relative al periodo di rapporto operativo, con gli istituti di credito nominati, fino al 2011, il periodo successivo non ha permesso di ricevere estratti conto, essendo stati avviati i ricorsi concorsuali, ristrutturazione del debito L.67L.F., di seguito ricorso per concordato preventivo, ai sensi dell'art.161 comma VI L.F., tale onere di verifica, oltre il pregresso, era demandato oltre il Magistrato, al CTU nominato dal PM procedente. Come si evince dalla perizie (**all.66**), il CTU aveva rilevato tassi usurari praticati dalle banche citate avverso le aziende nel periodo antecedente i concordati ed il dott. Marco Giancristofaro aveva rilasciato i relativi provvedimenti di sospensione dei termini, art.20 L.44/99 (**all. 67**). Le successive integrazioni alle denunce depositate (**all. 62**), come suesposto, avevano dato rilevanza, si allega estratto CeRi (**all.68**), alle somme indebite, comprensive di usura soggettiva ed oggettiva, vantate dalle banche citate, per diversi milioni di euro. Tale rilievo d'importanza fondamentale per la conduzione d'indagini adeguate, nonostante le continue doglianze del sottoscritto nonchè denunce ed istanze, sono state omesse sia dal CTU che dal PM procedente, stessa cosa dicasi per i molteplici reati denunciati oltre l'usura, quali, truffa, false comunicazioni sociali, presunta corruzione, associazione per delinquere, estorsione e quant'altro, come esposto e documentato nella copiosa documentazione depositata. Si rileva il vantato

ed inesistente credito di € **1.002.853,00** oltre i pregressi, di BNL avverso la ditta Paolo Bolici, addebitato in violazione dell'art.169 L.F., come si rileva dalla CeRi, (**all.68**), è stato determinante per la dichiarativa di fallimento della ditta stessa al voto per l'omologa del concordato preventivo.(**all.42**) Il PM dott.Marco Giancristofaro, nonostante la palese evidenza dei reati e le gravi omissioni attestanti la responsabilità del CTU, per propria competenza e soprattutto la negligenza inescusabile dello stesso Magistrato, di fronte alla realtà documentale ed ammissione da parte degli stessi denunciati, in modo inverosimile, depositava richiesta di archiviazione di tutti i procedimenti penali e rigetto dell'istanza di sequestro preventivo. Considerato che il dott. Marco Giancristofaro non ha mai motivato le richieste di archiviazione, in relazione ai fatti esposti, si è adoperato con giustificativi sterili e non attinenti ai reati denunciati, solo insignificanti ed omissivi ne consegue la presunta dolosità nella conduzione delle indagini da parte del Magistrato per la salvaguardia degli indagati e lesivo dei diritti del sottoscritto, una dimostrazione indegna dell'amministrazione della Giustizia.

### **Richieste di archiviazione/sentenze Tribunale di Velletri**

Premesso che le aziende nominate in epigrafe sono state vittime di molteplici reati, in particolare crediti inesistenti vantati dal ceto bancario referente che ne hanno determinato la dichiarativa di fallimento, come sopra esposto e documentato.

I professionisti nominati nelle procedure concorsuali, in qualità di Commissari Giudiziali, avv. Renato Negrone e dott. Umile Iacovino per la ditta Paolo Bolici (**all.69**), avv. Andrea Azzaro e dott. Marco Coculo per la Inside srl (**all.70**), Ernst&Young, in persona del dott. Luca Annibaletti, legal advsor(**all.71**) e dott. Saverio Signori (**all.72**), notaio asseveratore piano industriale, ricorso L.67L.F., avv. Luigi Bottai, avv. Antonio Di Iulio, dott. Francesco Rossi(**all.73**), legali di parte, dott.ssa Noemi Menichetti, asseveratore piano di ristrutturazione Inside srl(**all.74**) e dott. Salvatore Vittozzi, asseveratore piano ditta Paolo Bolici(**all.75**), arch.Barattolo Barbara, perizia immobiliare Inside srl(**all.76**), sono stati denunciati presso il Tribunale di Velletri per aver depositato relazioni/attestazioni false, in violazione dell'art.236 bis, visto che non vi erano debiti avverso il ceto bancario referente oltre altri ed innumerevoli reati, omissioni/ false valutazioni/ relazioni con attestazione debiti inesistenti, presunta corruzione, associazione per delinquere.

Il procedimento penale avverso la banca MPS è stato trasferito illegittimamente presso la Procura della Repubblica di Velletri (**all.77**) ed archiviato.

I curatori, avv. Virginia Perazzoli, per la ditta Paolo Bolici (**all.78**) ed avv. Antonio Giovannoni per la Inside International Spa (**all.79**), i Liquidatori , avv. Sandro Bravi e rag. Pietro Marcantoni per la Inside srl (**all.80**), hanno depauperato il capitale con vendite dei beni aziendali a prezzi irrisori verso compiacenti, solo per nota, l'incaricato a valutare i beni è la stessa società, nominata custode che li ha acquistati, persino a zero euro, pertanto macchinari periziati nella procedura concorsuale diversi milioni di euro sono stati alienati per centomila euro, da aggiungere accordi

transazioni e i ricavi delle aziende facenti capo a Paolo Bolici per centinaia di milioni di euro, con un cinquantamila euro nonché ammissione alla formazione dello stato passivo delle aziende di crediti inesistenti sia di banche che di professionisti collusi. **(all.81)**

-La Procura della Repubblica di Velletri, interessata per i reati denunciati, in persona dei PM procedenti dott. Giuseppe Travaglini, dott. Giuseppe Strangio, dott. Giuseppe Tagliatale e dott. Carlo Morra, dott. Vincenzo Antonio Bufano, nel proseguo dell'ingiustizia come conseguenza dell'operato ingiustificabile e gravemente omissivo commesso dai PM procedenti della Procura della Repubblica di Latina, hanno archiviato senza adeguate indagini e visione della documentazione legittimata prodotta che attesta in modo inconfutabile i reati. Dunque, tutti i procedimenti penali avverso i professionisti nominati nelle procedure concorsuali delle aziende facenti capo a Paolo Bolici, responsabili di false attestazioni, truffa, presunta corruzione, false comunicazioni sociali ed altri innumerevoli reati, nonostante la documentazione inconfutabile prodotta, sono stati archiviati senza motivazioni, prassi consolidata dei PM procedenti della Procura della Repubblica di Velletri, sopra nominati, per salvaguardare la propria negligenza inescusabile, a protezione dell'illecito, in violazione dei principi di terzietà ed imparzialità, sanciti dalla Costituzione, sono stati denunciati presso la sede competente della Giustizia **(all.82)**.

-La Procura della Repubblica di Perugia, in persona del dott. Michele Adragna **(all.83)** e del dott. Gennaro Iannarone **(all.84)** in egual modo, ha archiviato i procedimenti avverso i Magistrati denunciati, senza motivazioni di merito, dalla sola lettura dei documenti di archiviazione si rileva, visto la palese inconsistenza di quanto asserito di fronte alla realtà dei fatti denunciati, la ferma volontà di salvaguardare, quale tutela corporativa, i **“colleghi Magistrati”** e no quello di amministrare la Giustizia in nome del popolo italiano, con imparzialità e terzietà.

Non solo

Si ravvisa, da quanto asserito nelle richieste di archiviazione, da parte dei PM procedenti, un preciso indirizzo nell'eludere la realtà documentale, i vari procedimenti penali, diversi per la natura dei molteplici reati denunciati oggetto di denuncia, sono stati riuniti ed archiviati, le motivazioni sono vuote di contenuto ed estranee al denunciato. Ogni singolo procedimento è stato correlato con documentazione legittimata attestante le gravi omissioni nonché i reati denunciati, trattasi di violazioni di legge diverse su di ogni procedimento, gli illustri PM procedenti di Perugia, credo che non hanno letto quanto depositato dal sottoscritto, a prescindere dalla logica realtà, riconducono, in modo incomprensibile, la negligenza inescusabile salvo altro dei Magistrati denunciati ad una unica motivazione peraltro infondata ed *a relationem*, procedimenti non assimilabili e disomogenei, società diverse non associabili su reati di diversa origine, affermando valutazioni infondate che non hanno attinenza con il procedimento penale oggetto di denuncia, si assiste alla manipolazione della legge, atti lesivi avverso la persona offesa ed a tutela di un

sistema contorto di protezione avverso i responsabili che, in ragione del ruolo assunto di amministratori della legge, dispongono a loro piacimento violando la Costituzione ed i principi fondanti dello Stato. Di rilievo il decreto di archiviazione emesso dal GIP dott.ssa Lidia Brutti, p.p. avverso il Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa (**all.85**), nonostante la prova del dolo del Magistrato(**all.86**), regista del piano delittuoso per fini di lucro che con crediti inesistenti vantati dalle banche, relazioni false dei professionisti collusi ed i molteplici reati consumati nelle procedure concorsuali, ha dichiarato il fallimento delle aziende,

### **In conclusione**

Per quanto sopra esposto e documentato non si riesce a **comprendere il limite tra l'incompetenza, la negligenza inescusabile ed il dolo dei Giudicanti** riguardanti i procedimenti penali e concorsuali che hanno coinvolto le aziende facenti capo a Paolo Bolici.

Le denunce sono state tutte supportate con documentazione inconfutabile e legittimata. è stato dimostrato che le aziende facenti capo a Paolo Bolici erano **creditrice** avverso il ceto bancario referente e verso clienti che non hanno onorato pagamenti per quaranta milioni di euro nonché proprietarie di un ingente capitale, le banche indagate hanno ammesso la loro responsabilità, in seguito all'intervento Consob-Vigilanza banca d'Italia e rettificato le somme indebite, per decine di milioni di euro, vantate avverso le aziende nominate in epigrafe. I PM procedenti, della Procura della Repubblica del Tribunale di Latina, hanno omesso la verifica delle somme indebite vantate dalle banche referenti nonostante le reiterate denunce ed istanze che sollecitavano tale inadempienze, a testimonianza della negligenza inescusabile che oserei affermare, dolosa inadempienza, ne consegue che i fallimenti delle aziende nominate in epigrafe sono stati dichiarati illegittimamente dal Giudice Delegato dott. Antonino La Malfa, colluso con professionisti nominati nelle procedure concorsuali, che si è avvalso, per fini di lucro personale, dell'operato fraudolento dei PM della Procura della Repubblica di Latina, da aggiungere il sistema contorto e deplorable, visto che è messo in atto da chi deve tutelare gli interessi collettivi, a protezione dell'illecito, sia dei PM della Procura della Repubblica di Latina, Velletri e Perugia che, di fronte alla palese evidenza, hanno decretato richieste di archiviazione confermate da GIP compiacenti, per la salvaguardia di Magistrati, professionisti collusi e banche. Le Procure Generali chiamate ad intervenire per la salvaguardia dei diritti lesi, sono rimaste indifferenti. Si rileva, a supporto di quanto affermato che tutte le sentenze, rigetti, decreti, archiviazioni sono in violazione dell'art.125 c.p.p. , quindi nulle perchè non motivate. Tutte le motivazioni emesse dai PM/GIP, nei vari decreti di rigetto, sentenze, archiviazioni o quant'altro, come si evince dagli allegati, eludendo l'evidenza ed offendendo l'intelligenza altrui, visto che non prendono mai in esame critico ma lo omettono appositamente, non avendo argomentazioni valide, i contenuti del denunciato, non tengono conto della autonoma valutazione dei fatti, pertanto non

sono solo insufficienti ma addirittura inesistenti, violano, l'art.111 della Costituzione , l'art.132 c.p.e e l'art.36 d.p.r. n.546/1992 e ledono gravemente il diritto di difesa di cui l'art.24 della Costituzione (Cass.n.32440 del 15/07/2015-Cass.SS.UU.25932 del 29 05 2018) nonché la violazione del contraddittorio (Cass.n.18071 del 26/02/2008). Quanto sopra esposto rappresenta una violazione della salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali come sancito dalla Convenzione della Corte Europea che sarà interessata al caso,

### **chiede**

-All.ill.mo Procuratore Generale dott. Marcello Viola

di avocare i procedimenti, opposti dal sottoscritto per conto delle proprie aziende, depositati presso la Procura della Repubblica di Perugia

-All.ill.mo Procuratore Generale dott. Giovanni Salvi

di avocare tutti i procedimenti in essere presso la Procura della Repubblica di Latina e Velletri riguardanti le aziende facenti capo a Paolo Bolici

-di disporre istanza presso la Procura Generale della Corte di Cassazione di destinare altra sede competente della Procura della Repubblica e Tribunale, ai procedimenti avviati e da depositare, visto il legittimo sospetto che il Tribunale e la Procura della Repubblica di Velletri e la Procura della Repubblica di Latina pilotano le sentenze, come dimostrato.

Agli ill.mi Presidenti e Procuratori

nominati in epigrafe, per la loro competenza, che intervengano in modo deciso nel caso di specie ed in ragione di una giustizia negata, in modo abominevole, da chi dovrebbe tutelare i diritti del cittadino. Si ricorda che, per azioni fraudolente messe in atto da banche, professionisti corrotti e tutori della Giustizia inadempienti, è stato distrutto un Gruppo industriale, leader internazionale, che occupava quattrocento dipendenti, danni per un miliardo e mezzo di euro, indebito arricchimento dei soliti avvoltoi ruotanti nelle procedure fallimentari, depauperamento dell'ingente capitale delle aziende e soprattutto azzeramento della morale di chi ha dedicato la vita al lavoro senza compromessi o reati, come nel caso di specie.

Tale documento sarà di esempio per come una Giustizia malata si tutela, tra giudicanti, a copertura indegna dei colleghi responsabili di gravi inadempienze e presumo corruzione anziché tutelare gli interessi collettivi come gli impone il ruolo assunto di fronte al cittadino.

Gli ordini degli avvocati, richiamati in epigrafe, devono essere messi a conoscenza di come è stata gestita la Giustizia, nel caso di specie, e prendere le dovute conclusioni nel proseguo delle loro attività nelle sedi della Giustizia citate dove non serve a nulla la ragione o le arringhe, di fronte ad un muro con potere decisorio che pilota le sentenze, il tempo o le cause sono perse fino a che non interviene chi svolge il proprio ruolo con dedizione, indipendenza, terzietà ed imparzialità, quello che chiede il sottoscritto con il presente atto rivolto a tutte le sedi della Giustizia competenti.

Con osservanza

Nettuno 29/10/2019

Paolo Bolici



Si allega DVD contenente:

- 1) Istanza di richiesta sequestro preventivo
- 2) Decreti di rigetto
- 3) Relazione danni Unicredit
- 4) Missiva Consob/Vigilanza banca d'Italia
- 5) Missiva Banche referenti
- 5 bis) Memorie avvocati Unicredit
- 6) Denunce procedure concorsuali relative alle aziende nominate in epigrafe
- 7) Denunce avverso banca Sella
- 8) Finanziamento usurario imposta da banca Sella a Paolo Bolici
- 9) Sentenza Tribunale di Latina
- 10) Iscrizione ipoteca da parte banca Sella
- 11) Ricorso L.67 L.F.
- 12) Ricorso per concordato preventivo art.161 Comma VI L.F.
- 13) Denuncia somme indebite avverso banca Sella
- 14) Estratto CeRi ditta Paolo Bolici-banca Sella
- 15) Atto di citazione banca Sella
- 16) Banca Sella aderente al piano di ristrutturazione del debito
- 17) Missiva legale banche aderenti piano di ristrutturazione del debito
- 18) Insinuazione quale credito privilegiato alla formazione dello stato passivo ditta Paolo Bolici da parte di banca Sella
- 19) Segnalazione a sofferenza ditta Paolo Bolici da parte di banca Sella
- 20) Asseverazione piano di ristrutturazione del debito aziende da parte dello studio Signori
- 21) Comunicazioni banca Sella

- 22)Finanziamento BEI , investimento Montenegro
- 23)Contributo fondo perduto C.E., investimento Menfi (AG)
- 24)Contributo fondo perduto C.E., Investimento Monte Sant'Angelo
- 25)Contributo fondo perduto L.488, macchinari ed impianti Monte Sant'Angelo (FG)
- 26)Estratto banca Sella
- 27)Accordo transattivo
- 28)Costituzione parte civile avverso banca Sella
- 29)Denunce avverso Magistrati
- 30)Denunce avverso Unicredit da parte delle aziende nominate in epigrafe
- 31)Perizie CTP aziende nominate in epigrafe- Unicredit
- 32)Illecita segnalazione in CeRi da parte di Unicredit avverso ditta Paolo Bolici,ottobre 2009
- 33)Perizia danni Unicredit-ditta Paolo Bolici
- 34)Bilanci aziende nominate in epigrafe
- 35)Perizia danni Inside srl
- 36)Perizia CTU- Unicredit -ditta Paolo Bolici
- 37)Estratto CeRi periodo concorsuale
- 38)Denunce ed istanze per inadempienza al PM dott.ssa Monsurrò
- 39)Denunce avverso professionisti nominati nelle procedure concorsuali delle aziende nominate in epigrafe
- 40)Estratto CeRi Inside International-Unicredit
- 40bis)Estratto CeRi Inside srl-Unicredit
- 40ter)Perizie CTU -Unicredit :Inside International Spa
- 41)Dott.Iacovino mandatario Unicredit
- 42) Riepilogo voti omologa concordato ditta Paolo Bolici-Espressione di voto negativo Unicredit
- 43)Note integrative
- 44)Adunanza dei creditori
- 45)Relazione mutuo Unicredit
- 46)Vendite fallimentari a prezzi irrisori, parte a € 0, verso compiacenti
- 47)Causa Rederij De Rotterdam
- 48)Atto di citazione avverso Unicredit
- 49)Revocazione del fallimento ditta Paolo Bolici presso la Corte di Cassazione
- 50)Diniego fondo di solidarietà per le vittime di Usura
- 51)Denuncia avverso il PM dott.ssa Daria Monsurrò
- 52)Denuncia avverso il GIP dott.Mario La Rosa
- 53)Denuncia avverso BPER
- 54)Perizie CTP dott. Roberto Ginsalvo
- 55)Perizie dott. Percuoco
- 56)Estratto CeRi- BPER – ditta Paolo Bolici
- 57)Sentenza Tribunale di Latina avverso BPER
- 58)Perizia CTU Tribunale di Latina
- 59)Segnalazione per sconfinamento Estratto CeRi BPER ditta Paolo Bolici

- 60) Segnalazione a sofferenza -Estratto CeRi -BPER ditta Paolo Bolici
- 61) BPER banca aderente L.67 L.F.
- 62) Denunce Integrative avverso BNL e Banca Intesa
- 63) Denunce avverso Banca Intesa e BNL
- 64) Perizie CTP aziende avverso Banca Intesa
- 65) Perizie CTP aziende avverso BNL
- 66) Perizie CTU aziende avverso BNL-Banca Intesa
- 67) Provvedimenti di sospensione dei termini
- 68) Estratto CeRi BNL+Banca Intesa -aziende
- 69) Denuncia Negroni-Iacovino-Bottai-Di Iulio-Rossi
- 70) Denuncia Azzaro-Coculo
- 71) Denuncia Annibaletti
- 72) Denuncia Signori
  
- 73) Denuncia Menichetti
- 74) Denuncia Vittozzi
- 75) Denuncia Barattolo
- 76) Denuncia MPS
- 77) Denuncia Perazzoli
- 78) Denuncia Giovannoni
- 79) Denuncia Bravi-Marcantoni
- 80) Formazione dello stato passivo ditta Paolo Bolici+Inside International Spa
- 81) Denuncia avverso PM della Procura della Repubblica di Velletri
- 82) Richiesta archiviazione PM dott. Michele Adragna
- 83) Richiesta di archiviazione dott. Gennaro Iannarone
- 84) Archiviazione dott.ssa Lidia Brutti
- 85) Memorie GIP Lidia Brutti -indagato La Malfa